



Titolo

Calciatore - cessione di contratto – sistema di liquidazione in “stanza di compensazione” – deroga - società di Serie C – esclusione – norme imperative - eterointegrazione contrattuale

Descrizione

Ai sensi della normativa vigente, il sistema di liquidazione in “stanza di compensazione” dei rapporti connessi ai trasferimenti e tesseramenti tra tutte le società professionistiche è cogente per quanto riguarda la parte economica fissa, mentre può essere derogato, per quanto riguarda i premi e/o indennizzi, mediante una previsione espressa nel relativo accordo di trasferimento, con la conseguente regolazione diretta tra le parti, unicamente per i trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra società di Serie A e Serie B, con esclusione, dunque, dei rapporti in cui sia parte una società di Serie C. Tali disposizioni federali, in ragione della rilevanza degli interessi che presidiano, a tutela dell'inderogabile valore ordinamentale dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, rilevante anche per l'ordinamento generale (v. art. 12 della legge 23 marzo 1981; art. 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36), vanno considerate alla stregua di norme “imperative”, ed assolvono altresì ad una funzione di “eterointegrazione contrattuale”, analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli artt. 1374 e 1339 c.c., limitando conseguentemente l'autonomia negoziale dei contraenti in vista della salvaguardia di superiori principi di interesse generale e di sistema. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la clausola contrattuale non concretizzasse un accordo di “rateizzazione”, tale da impedire la contabilizzazione integrale del premio pattuito in dipendenza del rilascio del visto di esecutività relativo al successivo trasferimento del calciatore, dedotto in contratto quale condizione della maturazione della percentuale sulla futura cessione).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 87/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Marchese

Riferimenti normativi

: art. 102, comma 5, delle NOIF; art. 15 e 16 Allegato A) al C.U. n. 250/A pubblicato il 21 maggio 2021, relativo alla stagione sportiva 2021/2022; artt. 1374 e 1339 c.c..

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 87 CFA del 31 gennaio 2025 (Parma Calcio 1913 S.r.l./S.S.C. Bari S.p.A-Lega italiana calcio professionistico)